



Comune di Giovinazzo
Ass. alla Solidarietà Sociale



Comune di Molfetta
Ass. alla Socialità

AMBITO TERRITORIALE MOLFETTA–GIOVINAZZO– AUSL BA/2 – Distretto N.3

IL REGOLAMENTO UNICO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E PER LA COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

PREMESSA

I Comuni dell'ambito territoriale Molfetta - Giovinazzo, AUSL BA/2, distretto n.3, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 13 del Dlg.vo 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e tenuto conto degli effetti derivanti dall'intervenuta modifica del titolo V della Costituzione approvata con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n.3, nonché del quadro normativo Nazionale e Regionale vigente, sono titolari delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi sociali da realizzare sul territorio.

Al fine di favorire l'autonomia, l'autosufficienza, nonché l'opportunità di realizzazione di soggetti deboli, singoli o gruppi, attuando un sistema integrato di interventi e servizi sociali che favorisca la prevenzione o la soluzione di stati di emarginazione i Comuni assicurano e disciplinano i servizi socio-assistenziali in osservanza delle vigenti disposizioni della Legge in materia.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali è garantito e gestito secondo l'ambito territoriale socio-assistenziale definito ai sensi degli art. 3 e seg. della Legge n. 17/2003 e nei limiti delle previsioni del bilancio comunale, dei finanziamenti statali, regionali.

Ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni è assicurata la massima trasparenza dell'azione amministrativa nella concessione di finanziamenti e benefici economici ai soggetti destinatari.

CAPO I

ART.1

Finalità

1. I mutamenti intervenuti nel tessuto economico, sociale, culturale hanno creato, oltre quelle solite, diverse nuove forme di povertà che investono i rapporti sociali, relazionali e culturali.
2. In tale contesto è necessario operare interventi mirati e specifici, anche rivolti alla prevenzione degli stati di disagio sociale e culturale che si manifestano con i caratteri tipici dell'emarginazione.
3. Gli interventi socio-assistenziali, finanziati sia con la disponibilità di fondi del bilancio comunale che con l'attivazione di tutte le opportunità rinvenienti da leggi e provvedimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, seguiranno due indirizzi di carattere generale:

- a) aiuto a situazioni di rischio, che possano diventare un carico definitivo per la pubblica assistenza, (intervento di carattere urgente); b) aiuto relativo a situazioni stratificate e consolidate.

Il Regolamento per l'accesso al sistema integrato Locale dei servizi e degli interventi Sociali indica, pertanto, in via generale e programmatica, le modalità definite dagli "Attori" del Welfare Locale per l'accesso ai Servizi/Interventi previsti dal vigente Piano di Zona, per promuovere, sostenere ed affiancare ogni individuo, famiglia e gruppo sociale, nell'ottica dell'universalità dei diritti, per un armonico sviluppo del complessivo sistema sociale territoriale.

Art. 2

Oggetto del regolamento

Oggetto del presente regolamento è la disciplina dell'accesso ai Servizi/Interventi previsti dal vigente Piano di Zona dell'ambito territoriale Molfetta- Giovinazzo – Ausl BA/2 – distretto n. 3.

Il Regolamento definisce per gli stessi Servizi/Interventi:

- a) i destinatari;
- b) le condizioni oggettive e soggettive per l'ammissione al servizio;
- c) la selezione all'accesso;

- d) la partecipazione al costo da parte dei destinatari;
- e) la definizione delle tariffe;
- f) il controllo dei requisiti d'accesso;
- g) la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni;
- h) l'erogazione, la variazione, la cessazione e la sospensione delle prestazioni;
- i) il recupero dei crediti.

CAPO II INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 3

Destinatari e Settori di intervento

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli extracomunitari, individuati ai sensi dell'art.41 del T.U, di cui al D. lgs. del 25.07.1998 n. 286 già residenti nei comuni di Molfetta e di Giovinazzo.(ambito territoriale n.3 – Ausl BA/2)

Gli interventi socio-assistenziali dell'ambito sono finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del nascituro, del bambino, dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- c) all'assistenza, protezione e tutela dei cittadini diversamente abili;
- d) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti portatori di handicap;
- e) alla prevenzione delle dipendenze;
- f) alla prestazione di forme di assistenza a persone o famiglie che si trovino in particolare condizione di disagio economico e sociale, previste dalla normativa vigente finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate e al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
- g) all'assistenza, protezione e tutela delle altre categorie di cittadini previste da normative vigenti.

Art. 4

Strutturazione degli interventi

Per conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, i Comuni di ambito provvedono:

- a) con attività e servizi gestiti direttamente;
- b) con l'attivazione delle forme associate di gestione di cui al Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- c) con il sostegno e la collaborazione di altre istituzioni, associazioni iscritte all'albo comunale, enti pubblici o privati nonchè di associazioni che non abbiano finalità di lucro e che svolgano la loro attività con interventi di natura socio-assistenziale e di associazioni di volontariato, iscritte all'Albo Regionale secondo la normativa vigente.

Art. 5

Fondi per il finanziamento dell'attività

1. L'attività socio-assistenziale dei Comuni potrà essere sostenuta con finanziamento: a) a totale carico del bilancio comunale, b) con contributo a carico dello Stato della Regione e/o di altri enti pubblici nonchè di risorse provenienti dal fondo Sanitario Regionale e quelle dei soggetti del Terzo Settore e delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona di cui al D. Lgs. 04.05.2001. n. 207, c) soggetti privati.
2. Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale individua le risorse per i fini di assistenza e sicurezza sociale che saranno ripartite in appositi capitoli di bilancio, con le modalità e secondo quanto previsto dal T.U.E.L. n. 267/2000.
3. Il Dirigente preposto al Settore, predisporrà gli adempimenti per l'istruttoria necessaria alla realizzazione dei Piani e dei programmi proposti (di cui al piano di Zona approvato dai due comuni) dagli organi competenti adottandone i successivi atti.

CAPO III

Art. 6

Disciplinari di funzionamento

1. Saranno predisposti disciplinari di funzionamento di specifici interventi di natura socio-assistenziale nell'ambito delle direttive di cui al presente regolamento; tanto in ossequio al principio generale di economicità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

2. Tali disciplinari saranno adottati con provvedimento delle Giunte comunali dei Comuni dell'Ambito, mediante presa d'atto delle intese istituzionali raggiunte.

Art. 7

Tipologie di intervento

1. L'intervento economico può essere erogato in via diretta e consistere nell'attribuzione di un beneficio economico e/o in via indiretta e consistere nell'esonero totale o parziale dal pagamento del corrispettivo di un servizio pubblico fornito dagli Enti Locali o da altro Ente erogatore di servizi essenziali.

a. Il beneficio economico può essere ordinario, quando venga erogato per un periodo massimo di dodici mesi, con la finalità di integrazione del reddito familiare valutato insufficiente a garantire un livello minimo di sussistenza.

b. Il beneficio economico è straordinario quando venga erogato una-tantum, con finalità di sopperire a situazioni aventi la caratteristica della eccezionalità che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della singola persona.

c. I rinnovi o le sospensioni dei contributi economici ordinari (o straordinari), sono subordinati all'attività di verifica periodica circa le condizioni socio-economiche degli assistiti che hanno determinato l'intervento.

2. Oltre al contributo economico sono previste altre tipologie di servizi:

- Centro per le famiglie
- Sostegno economico per l'acquisto della prima casa
- Politiche di sostegno alla natalità
- Affidamento familiare
- Sostegno scolastico
- Servizio di assistenza domiciliare in favore dei minori e delle famiglie in difficoltà
- Centri aggregativi per ragazzi
- Asilo nido
- Scuola per l'infanzia
- Trasporto scolastico
- Trasporto scolastico disabili
- Refezione scolastica

- I servizi integrati per Anziani: A) Centro aperto polivalente;B) Assistenza domiciliare integrata (ADI);C) ADA(assistenza domiciliare anziani) D)Attività socio-ricreative culturali
- Contributi integrativi rette case di riposo
- Contributi rette strutture protette protette a carattere tutelare
- Servizio civile degli anziani
- Servizio affido anziani
- Assistenza domiciliare e servizi di sostegno per le famiglie ex l. 104/92
- Servizio di assistenza domiciliare disabili ultradiciottenni
- Centro educativo diurno per disabili
- Soggiorno climatico anziani
- Azioni di inclusione sociale di detenuti, ex detenuti e loro familiari
- Porta unica d' Accesso
- Piano emergenza caldo. Contributi acquisto condizionatori.
- Integrazione scolastica:
 - a. ausili tecnici
 - b. assistenza specialistica
 - c.minorati della vista – trascrizione libri di testo
 - Mobilità e trasporti: trasporto scolastico e riabilitativo
 - Abbattimento Barriere architettoniche in edifici privati
 - Interventi integrativi dei soggetti con handicap psichico
 - Concessione di contributi, finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati che operano nel campo della solidarietà sociale
- Centro giovani
- Informamondo
- Sostegno linguistico
- Sportello territoriale (CSSA)
- Interventi di prevenzione e forme di disagio sociale e recupero di forme di dipendenza
- Orientamento e sensibilizzazione, inclusione sociale e sostegno domiciliare

Art. 8

Condizioni oggettive per l'ammissione al servizio

Condizioni oggettive per l'ammissione al servizio sono:

- a) un programma di intervento rispondente alle necessità prospettate;
- b) la disponibilità di fondi per il finanziamento dell'intervento che si prospetti.

Art. 9

Condizioni soggettive per l'ammissione al servizio

Condizioni soggettive per l'ammissione al servizio sono:

- a) Che si apra una posizione assistenziale in capo al destinatario dell'intervento;
- b) Che i singoli cittadini o i nuclei familiari, destinatari degli interventi, siano residenti nell'ambito territoriale Molfetta – Giovinazzo Ausl BA/2 – Distretto n. 3, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla normativa vigente;
- c) che il destinatario dell'intervento si trovi nelle condizioni previste dal presente Regolamento o dagli allegati che ne fanno parte integrante.

Art. 10

Criteri di selezione all'accesso(I.S.E.E.).

Il principale requisito utilizzato per stabilire quale persona può accedere alla prestazione sociale agevolata e/o in quale misura può riceverla e/o a quale costo, è costituito dall'ISEE come definito dalla normativa vigente. (D.lgs del 31.03.98 n. 109) e successive modifiche ed integrazioni

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è il criterio con cui viene individuata e valutata la situazione economica.

L'ISEE è definito sulla base dei criteri unificati previsti dalla normativa di cui al precedente comma, nonché con modalità integrative di valutazione fissate dal Comune, volte principalmente, (ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni), a prendere in considerazione alcune tipologie di reddito non imponibili ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.

In ogni caso coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate devono dichiarare le fonti di sostentamento di cui beneficiano.

Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate l' I.S.E.E. è determinato con riferimento all'intero nucleo familiare del richiedente, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti,

(calcolati nel rispetto della tabella 1 allegata al D.lgs n.109/98, così come modificata dal D.lgs n. 130/2000), quale risulta alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica redatta su apposita modulistica (dpcm n. 242/2001).

Fatta salva la diversa previsione per specifiche aree di intervento, per i soli servizi/interventi rivolti esclusivamente alle persone in condizioni di disabilità di ordine sensoriale, fisica e psichica ai sensi dell'art.3 comma 3 della l. n. 104/92, ovvero a persone ultrasessantacinquenni parzialmente non autosufficiente, la cui condizione sia certificata dalla AUSL competente, la situazione economica e quindi l'eventuale quota di partecipazione alla spesa, è determinata con riferimento al reddito ed al patrimonio individuale e quindi all'ISEE del solo beneficiario e non del nucleo familiare.

Art. 11

criterio di determinazione della quota di partecipazione al costo della prestazione sociale agevolata.

La quota di partecipazione al costo della prestazione sociale relativa a servizi/interventi è effettuata in base alle seguenti "fasce d'accesso" e alle seguenti quote percentuali:

a) 1° fascia di accesso	Esente
b) 2° fascia di accesso	15%
c) 3° fascia di accesso	30%
d) 4° fascia di accesso	45%
e) 5° fascia di accesso	60%
f) 6° fascia di accesso	75%
g) 7° fascia di accesso	100%

I limiti minimi e massimi di ciascuna fascia di accesso saranno stabiliti nei singoli disciplinari afferenti ai servizi.

Art.12

Tariffe

Le tariffe dei servizi/interventi a domanda sono determinate annualmente dai Consigli Comunali dei comuni dell'ambito territoriale Molfetta – Giovinazzo AUSL BA/2 – Distretto n. 3.

CAPO IV

PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE

Art. 13

Figure professionali

1. Il servizio relativo agli interventi di assistenza sociale è organizzato secondo quanto previsto dalla dotazione organica, dal Regolamento Org. per il personale e dal mansionario che qui si intendono integralmente riportati e riscritti ed ai quali si rinvia.

CAPO V PROCEDIMENTO

Art. 14

Attivazione del servizio

1. Il servizio è attivato a seguito di comunicazione scritta da parte di :
 - Destinatario dell'intervento e/o del richiedente;
 - Assistenti sociali;
 - Polizia Municipale;
 - Altre Autorità;
 - Eventuali terzi.

Art. 15

Avvio del procedimento

1. Il Dirigente, per ciascun intervento richiesto o che si renda necessario, indicherà l'operatore sociale per l'apertura di una posizione assistenziale di cui sarà data comunicazione all'interessato
2. Alla posizione assistenziale è attribuito un numero cronologico per anno solare.
Se in capo al destinatario dell'intervento sia già stata in precedenza accesa una posizione assistenziale amministrativa, in quest'ultima verranno inseriti gli ulteriori titoli di assistenza.
3. Il procedimento deve concludersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento e, comunque, fermo restando quanto previsto dal Regolamento Comunale generale sul procedimento amministrativo ed in mancanza secondo le Leggi vigenti.
4. Nei casi di urgenza gli utenti saranno demandati al Servizio di pronto intervento sociale, fatte salve le competenze delle figure istituzionali.

Art.16

Attività istruttoria

1. Compete al singolo Assistente Sociale procedere alla rilevazione del bisogno.
2. Ogni Assistente Sociale acquisisce gli elementi necessari ai fini della valutazione del caso e, sulla scorta della documentazione acquisita dal personale amministrativo, redige apposita cartella sociale, contenente schede di valutazione, da mantenere agli atti.

Il caso seguito deve riguardare l'intero nucleo familiare e tutte le problematiche e i bisogni sociali del nucleo stesso.

3. L'attività indicata ai commi 1 e 2 del presente articolo si conclude con una relazione sociale adeguatamente motivata e corredata dalla documentazione.

4. Durante l'erogazione della prestazione sociale saranno svolti periodici accertamenti e controlli di cui al successivo art.21

Qualora siano formulate proposte di sospensione, dovrà seguirsi analoga procedura prevista al comma 3 del presente articolo.

5. Le proposte di intervento, quelle negative e quelle di sospensione, vengono inviate, al Dirigente per gli adempimenti di consequenziali.

Art.17

Attività del servizio del responsabile amministrativo

1.L'Assistente Sociale responsabile, in collaborazione con il personale amministrativo addetto, ove accerti l'opportunità che l'utente acceda ad una delle prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento, invita l'assistito o colui che ne esercita legalmente la tutela, a compilare apposito modulo per la richiesta di fruizione di prestazione sociale agevolata.

2.La richiesta può essere presentata anche da un membro del nucleo familiare cui appartiene l'assistito.

3. L'Assistente Sociale informa l'assistito che l'accoglimento della domanda di fruizione della prestazione agevolata è subordinato:

- alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, volta ad accertare le condizioni reddituali e patrimoniali dell'assistito e del nucleo familiare in cui egli è inserito tenendo altresì conto della capacità assistenziale dei parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 c.c.;
- alla partecipazione dell'assistito al costo del servizio nella misura determinata dal presente regolamento in relazione al valore dell'ISEE.

4. Al fine di prendere in considerazione alcune tipologie di reddito non imponibili ai fini IRPEF si può richiedere la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i redditi non soggetti ai fini IRPEF;
- informativa della Polizia Municipale;
- eventuale altra documentazione ritenuta necessaria.

5. La documentazione è acquisita, dagli enti e Uffici competenti su tutto il territorio nazionale:

6. Compiuti gli accertamenti, acquisita la documentazione, definita la posizione assistenziale del destinatario dell'intervento, il Responsabile dell'U.O. competente trasmetterà la pratica al Dirigente .

Art. 18

La Dichiarazione Sostitutiva Unica

La dichiarazione sostitutiva unica deve essere acquisita dall'utente presso l'INPS o presso i CAAF autorizzati ed integrata con i criteri ulteriori di valutazione della situazione economica di cui all'art. 18 ter del presente Regolamento.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità annuale tuttavia è prevista la possibilità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche familiari.

Art. 19

Criteri ulteriori di valutazione della situazione economica

Ai sensi dell'art. 2 DPR 4.4.2001 n. 242, e in applicazione dell'art. 3 del presente Regolamento, la valutazione della situazione economica degli utenti è calcolata integrando il valore dell'I.S.E.E. dell'intero nucleo convivente, determinato dall'INPS o dai CAAF autorizzati, con i **redditi di natura assistenziale** o previdenziale percepiti dall'utente e non compresi nell'imponibile IRPEF quali, ad esempio, i benefici economici rinvenienti dal riconoscimento dall'invalidità civile e le prestazioni di carattere indennitario Inail nonché assegno sociale.

Pertanto l'utente, deve compilare e presentare, oltre alla Dichiarazione sostitutiva unica, una dichiarazione integrativa concernente i suddetti emolumenti che saranno riparametrati tenendo conto della scala di equivalenza del nucleo dell'utente.

I disciplinari di funzionamento potranno prevedere, fermo restando i criteri generali del presente regolamento) criteri particolari di erogazione dei singoli servizi

Art. 20

Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate dagli utenti, le Amministrazioni effettuano avvalendosi degli uffici competenti, anche sulla base delle segnalazioni del servizio sociale, controlli a campione composto da soggetti estratti a sorte che interessino annualmente almeno il 5% dei beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di cui al presente Regolamento.

I dirigenti potranno altresì predisporre ulteriori accertamenti.

Per la conduzione di tali controlli le amministrazioni:

- utilizzano tutte le informazioni in proprio possesso;
- si avvalgono delle informazioni acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- possono avvalersi della collaborazione della polizia municipale;
- possono stipulare una Convenzione o aderire ad una Convenzione già stipulata da altri Enti con il Ministero delle Finanze, onde consentire l'accesso alle informazioni dell'Anagrafe Tributaria.

Qualora dai controlli emergano false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle procedure di legge per perseguire il mendace, le amministrazioni, adottano ogni misura utile a sospendere e/o rivedere e/o recuperare i benefici concessi.

Art. 21

Attività istruttoria del Dirigente

1. Il Dirigente competente, sulla scorta di quanto accertato e trasmesso dal Responsabile del procedimento, verificato l'esito favorevole dell'istruttoria, disporrà l'erogazione dell'intervento secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa dandone comunicazione all'interessato.
2. Nel caso di diniego o sospensione dell'intervento assistenziale il Dirigente competente, per il tramite degli uffici preposti comunicherà all'interessato la non ammissione o la sospensione dell'intervento.
3. Nel contempo il Dirigente avrà acquisito, tramite gli uffici preposti, in caso di maggiorenne capace, la dichiarazione del richiedente l'intervento circa lo stato di necessità, nonché la eventuale dichiarazione dell'assistendo circa la sua volontà di azionare le attività necessarie per il rispetto dell'art. 433 cod. civ.

CAPO VI
ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI PUBBLICIZZAZIONE

Art. 22

Porta Unitaria d'Accesso (PUA)

1.E' istituita la P.U.A. con funzioni di segretariato socio-sanitario, volto ad assicurare al cittadino l'informazione, l'orientamento e l'assistenza necessaria per la fruizione delle risorse disponibili e per l'accesso alle stesse.

Essa va ad integrarsi con l'organizzazione dei servizi di accoglienza e svolge i seguenti compiti:

- informazione, orientamento;
- orientamento della domanda e strumento della programmazione dell'offerta;
- espletamento delle richieste di carattere socio-sanitario.

2. Al servizio della Porta Unitaria di Accesso è destinato il personale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Molfetta-Giovinazzo, nonché il personale dell'AUSL/BA2.

I comuni dell'Ambito, inoltre, predisporranno la "Carta dei Servizi" al fine di informare la cittadinanza dei servizi erogati e delle modalità di accesso a quest'ultimi.

CAPO VII
AZIONI A TUTELA DELL'ENTE

Art. 23

Recupero dell'indebito riscosso

1. Qualora si accerti, a cura degli uffici competenti, durante l'erogazione dell'intervento socio-assistenziale o anche dopo la cessazione dello stesso, la mancanza dei requisiti richiesti per l'ottenimento del beneficio in capo a chi ne abbia usufruito o ne stia usufruendo, il Dirigente, attiva tutte le procedure per il recupero di quanto indebitamente percepito, salvo l'obbligo di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria nei casi previsti per legge.

Art. 24

Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto e che possieda beni immobili, il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della prestazione sociale agevolata al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme anticipate per l'intervento, maggiorate degli interessi legali .

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

1) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore;

2) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;

3) l'alienazione consensuale dei beni immobili del debitore (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli stessi eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 25

Persone obbligate agli alimenti

Nei casi accertati di cui all'art. 433 del Codice Civile, il Dirigente invita l'assistito in credito a far valere anche in giudizio i propri diritti.

CAPO VII

PUBBLICITA'

Art. 26

Accesso agli atti ed all'informazione

1. L'accesso agli atti ed all'informazione, fatte salve le ragioni di giustizia e le richieste avanzate nell'interesse dell'assistito, è precluso a:

a) informazioni sulle condizioni personali dell'assistito, nel rispetto dei principi di riservatezza di cui al D. L.vo 30/06/2003 n. 196;

- b) certificati medico-sanitari;
- c) autocertificazioni attestanti il reddito;
- d) certificati penali;
- e) documenti contenenti apprezzamenti sulle qualità personali e sui comportamenti dell'assistito.

CAPO VIII NORME FINALI

Art. 27

Attuazione e revisione del regolamento

1. Le disposizioni previste in generale dal presente Regolamento si applicano a tutti gli interventi, sussidi e contributi di natura socio-assistenziali erogati dall'Ente.
2. La revisione o modifica del Regolamento seguirà le forme previste dalla normativa vigente.

Art. 28

Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per i casi non previsti dal presente Regolamento, così come per tutte le procedure non disciplinate, troveranno applicazione le leggi vigenti.
2. Le norme del Regolamento che eventualmente risultino in contrasto con le fonti normative gerarchicamente superiori sono da disapplicare, senza alcuna formalità a favore di quest'ultime.

Art. 29

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme di pari grado con esso contrastanti.

Art. 30

Norma transitoria

La presente regolamentazione dei servizi sarà applicata a quelli appaltati dopo la scadenza naturale dei contratti in corso.

Per i nuovi servizi l'applicazione del presente regolamento avverrà in maniera graduale e comunque entro il 31.12.2006.

Per l'utenza l'applicazione delle nuove tariffe avverrà in maniera graduale e comunque entro il 31.12.2006.

Art. 31

Trattamento dei dati personali

I comuni garantiscono, in ogni fase relativa alle prestazioni sociali previste dal presente regolamento, il pieno rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 32

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio e nei principali luoghi pubblici per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore al termine della pubblicazione.

INDICE

IL REGOLAMENTO UNICO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E PER LA COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

PREMESSA.....pgg 1

CAPO I

ART.1

Finalità..... 2

Art. 2

Oggetto del Regolamento.....2

CAPO II

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 3

Destinatari e Settori di intervento.....3

Art. 4

Strutturazione degli interventi.....4

Art. 5

Fondi per il finanziamento dell'attività.....4

CAPO III

Art. 6

Disciplinari di funzionamento.....5

Art. 7

Tipologie di intervento.....5

Art. 8

Condizioni oggettive per l'ammissione al servizio.....6

Art. 9

Condizioni soggettive per l'ammissione al servizio.....6

Art. 10	
Criteri di selezione all'accesso (I.S.E.E.).....	6
Art. 11	
Criterio di determinazione della quota di partecipazione al costo della prestazione sociale agevolata.....	7
Art. 12	
Tariffe.....	8

CAPO IV

PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE

Art. 13	
Figure professionali.....	9

CAPO V

PROCEDIMENTO

Art. 14	
Attivazione del servizio.....	9
Art. 15	
Avvio del procedimento.....	9
Art.16	
Attività istruttoria.....	9
Art. 17	
Attività del servizio del responsabile amministrativo.....	10
Art. 18	
La Dichiarazione Sostitutiva Unica.....	11
Art. 19	
Criteri ulteriori di valutazione della situazione economica.....	12
Art. 20	
Controlli.....	12
Art. 21	
Attività istruttoria del Dirigente.....	13

CAPO VI

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI PUBBLICIZZAZIONE

Art. 22

Porta Unitaria d'Accesso (PUA).....13

CAPO VII

AZIONI A TUTELA DELL'ENTE

Art. 23

Recupero dell'indebitito riscosso.....14

Art. 24

Recupero del credito.....14

Art. 25

Persone obbligate agli alimenti.....15

CAPO VIII

PUBBLICITA'

Art. 26

Accesso agli atti ed all'informazione.....15

CAPO IX

NORME FINALI

Art. 27

Attuazione e revisione del regolamento.....16

Art. 28

Casi non previsti dal presente Regolamento.....16

Art. 29

Norme abrogate.....	16
Art. 30	
Norma transitoria.....	17
Art. 31	
Trattamento dei dati personali.....	17
Art. 32	
Entrata in vigore.....	17